

ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE MIRATA ALL'INTERSCAMBIO INFORMATIVO DEI DATI CATASTALI, FISCALI E REDDITUALI DI INTERESSE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ PER LA FORMAZIONE IN MATERIA IPOTECARIA, CATASTALE E TRIBUTARIA

TRA

l'Agenzia delle entrate (di seguito "Agenzia"), con sede legale in Roma, Via Giorgione, n. 106, Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001, rappresentata dal Direttore Avv. Ernesto Maria Ruffini

E

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito "ANBSC" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ezio, n. 12/14, nella persona del Direttore, Prefetto Bruno Frattasi

PREMESSO CHE

- l'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo"), attribuisce all'Agenzia "...tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alle competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale";
- l'articolo 64, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone che l'Agenzia "... è inoltre competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili";
- il medesimo articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone, inoltre, che l'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali;

- l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f), del proprio Statuto, può fornire servizi, nelle materie di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;
- l'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice antimafia*), attribuisce all'ANBSC il compito di assicurare l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni;
- il medesimo articolo 110 del *Codice Antimafia* dispone, ulteriormente, che - per l'esercizio dei propri compiti istituzionali - l'ANBSC acquisisce attraverso il proprio sistema informativo: "... dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari ...";
- l'articolo 113, comma 3, del predetto *Codice Antimafia* prevede, inoltre, che l'ANBSC, per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di "*Codice dell'amministrazione digitale*";

CONSIDERATO CHE

- con precedenti accordi tra le Parti sono state regolate le attività in materia di valutazione immobiliare, cooperazione informatica, consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;
- la "*Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione*" del 25 ottobre 2018 (adottata con delibera CIPE in pari data e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019), la cui elaborazione è avvenuta con l'apporto ed il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede, tra l'altro, l'accesso e l'utilizzo da parte di ANBSC dei sistemi informativi gestiti dall'Agenzia;
- con nota prot. n. 10823 dell'8 marzo 2019, l'ANBSC ha manifestato interesse ad implementare le forme di cooperazione inter-istituzionale già in atto, anche al fine di avviare un processo tendente a sviluppare l'interoperabilità dei propri sistemi

informativi con le banche dati dell'Area territorio e dell'Anagrafe tributaria, tramite la stipula di un accordo quadro generale, da declinare in successivi atti esecutivi;

- è interesse delle Parti attuare un percorso di collaborazione al fine di migliorare l'erogazione dei servizi digitali anche nell'ottica di assicurare la completa conoscenza dei patrimoni sequestrati e confiscati, l'aggiornamento dei relativi dati e l'assolvimento dei correlati obblighi fiscali, nonché la corretta applicazione delle previsioni di cui al Capo IV del Titolo III del *Codice Antimafia*;
- è interesse delle Parti avviare un percorso di formazione qualificata in materia di catasto, pubblicità immobiliare e normativa fiscale/tributaria finalizzato allo sviluppo delle conoscenze negli ambiti oggetto di cooperazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

AMBITO DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti danno atto che all'attualità è vigente una fattiva collaborazione concernente l'interscambio informativo dei dati di interesse dell'ANBSC per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Tale collaborazione, in particolare, attiene:
 - all'interscambio dei dati ipotecari e catastali;
 - allo svolgimento di attività di valutazione immobiliare dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - all'accesso ed all'interscambio sui dati reddituali e fiscali, con specifico riferimento alle aziende sequestrate e confiscate gestite da ANBSC.
2. E' intenzione delle Parti implementare le iniziative sopra descritte sviluppando, previa sottoscrizione di appositi atti esecutivi, le attività indicate al successivo art. 2.

ART. 2

OGGETTO

1. Le Parti si impegnano a perseguire una sinergica cooperazione avviando, nel rispetto della normativa vigente, ogni utile forma di collaborazione finalizzate a realizzare la prevista interoperabilità dei sistemi mediante un sempre più proficuo interscambio informativo dei dati e l'aggiornamento puntuale delle rispettive banche dati.
2. Le Parti si impegnano, altresì, e come meglio specificato al successivo articolo 4, a definire uno specifico percorso formativo per il personale di ANBSC, in materia catastale, di pubblicità immobiliare e di normativa fiscale-tributaria, nonché sull'uso e le

funzionalità degli applicativi informatici e delle banche dati per i quali è previsto l'accesso e l'interoperabilità.

3. La collaborazione di cui ai commi precedenti sarà disciplinata mediante sottoscrizione di appositi atti esecutivi ovvero mediante rinnovo o integrazione di intese già vigenti, la cui sottoscrizione è demandata al competente Capo Divisione dell'*Agenzia* e al Vice Direttore Vicario dell'*ANBSC* – Direttore Generale Affari Generali, Personale e Servizi Informativi o Direttore Generale competente.
4. Di seguito al presente Accordo, verranno sottoscritti l'Atto esecutivo concernente l'attività di valutazione immobiliare dei beni immobili sequestrati e confiscati, l'Atto esecutivo relativo alla collaborazione mirata all'interscambio dei dati catastali, nonché l'Atto esecutivo relativo alla formazione, redatto d'intesa tra la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione dell'*Agenzia* e l'*ANBSC*.

ART. 3

TAVOLI TECNICI

1. Le parti si impegnano sin d'ora a costituire un apposito tavolo tecnico per valutare congiuntamente modalità di cooperazione per la fruizione di informazioni di carattere reddituale/fiscale.
2. Al fine di monitorare la realizzazione dei possibili interventi ed attuare gli eventuali adeguamenti alle procedure, le Parti provvederanno ad individuare appositi referenti, anche con il compito di promuovere l'eventuale aggiornamento degli Atti esecutivi o delle convenzioni in essere.

ART. 4

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

1. Le Parti, sulla base dell'Atto esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 4, attiveranno specifici percorsi formativi nelle materie previste nel presente Accordo.

ART. 5

ONERI

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, ovvero dei relativi Atti esecutivi, verranno sostenuti da ANBSC nel rispetto delle previsioni e secondo quanto statuito nella richiamata Strategia Nazionale di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 6
DURATA

1. Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla relativa sottoscrizione e potrà essere rinnovato o prorogato.

ART. 7
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della conclusione del presente Accordo e dell'esecuzione delle attività previste dallo stesso e dai successivi appositi Atti esecutivi, ovvero per effetto di rinnovo o integrazione di intese già vigenti, sarà effettuato dall'*Agenzia* e da *ANBSC*, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "*Regolamento*") e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "*Codice*"), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali che verranno in rilievo nell'ambito delle attività regolate dal presente Accordo e dai successivi Atti esecutivi secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento* e al *Codice*.
3. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali oggetto di trattamento a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del *Regolamento* ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro e dei successivi Atti esecutivi o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.

5. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo e dei successivi Atti esecutivi verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione degli stessi, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione di essi e degli obblighi legali e fiscali ad essi correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del *Regolamento*.
8. L'Agenzia e l'ANBSC potranno procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Accordo tramite rispettivi siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.anbsc.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
9. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.
10. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.agenziaentrate.it;
 - per l'ANBSC, l'Ing. Stefano Caponi, il cui dato di contatto è: stefano.caponi@anbsc.it.

Per l'ANBSC

Il Direttore

(Prefetto Bruno Frattasi)

Per l'Agenzia

Il Direttore

(Ernesto Maria Ruffini)

Sottoscritto con firma digitale